

- NEWS N°07 LUGLIO 2018 -
PRINCIPALI LEGGI E DECRETI
SULL'EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA

RINNOVABILI NEGLI EDIFICI NUOVI E RISTRUTTURATI: GUIDA E NORMATIVA

DAL 2018 GLI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE O SOTTOPOSTI A RISTRUTTURAZIONE RILEVANTE DEVONO COPRIRE ALMENO IL 50% DEI CONSUMI CON LE FONTI RINNOVABILI

Le **fonti rinnovabili** faranno sempre più parte del nostro quotidiano. A partire da quest'anno, infatti, la normativa energetica diventa molto più stringente e il settore edile raggiunge l'ultimo step previsto in materia di **risparmio energetico e sostenibilità**: l'obbligo di copertura da fonti rinnovabili sale al 50% del **fabbisogno calcolato** in fase di progettazione per ogni fabbricato per il quale si richieda un nuovo titolo abilitativo. L'inosservanza di tale obbligo comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio. In questo articolo vediamo, dunque:

Decreto Rinnovabili n. 28/2011: ecco cosa prevede la normativa per gli edifici nuovi e ristrutturati

Il 29 marzo 2011 è entrato in vigore il **D.Lgs. n.28/2011**, il cosiddetto "Decreto Rinnovabili". Il provvedimento, in attuazione della Direttiva 2009/28/CE e nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge 4 giugno 2010 n. 96, definisce strumenti, incentivi e quadro istituzionale necessari al raggiungimento degli obiettivi – fino al 2020 – in materia di energie rinnovabili. La definizione di **fonti rinnovabili** va ricercata nel Decreto Requisiti Minimi del 26/06/2015 e il riferimento è all'energia proveniente da fonti **non fossili**, come ad esempio, quella eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica, idraulica oppure quella alimentata a biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas. L'art. 11, comma 1, del Decreto Rinnovabili, infatti, prevede che gli impianti di produzione dell'energia termica debbano essere progettati in modo da coprire il **fabbisogno energetico complessivo** richiesto dall'immobile per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento, con le seguenti percentuali di energia proveniente da fonti rinnovabili:

- **20%** se la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
- **35%** se la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
- **50%** se il pertinente titolo edilizio è stato rilasciato dal 1° gennaio 2017.

Tuttavia, a seguito della Legge n. 19 del 27 febbraio 2017 di conversione del D.L. n.244/2016 meglio conosciuto come "Decreto Milleproroghe", **l'ultimo obbligo è slittato al 1° gennaio 2018** e per i titoli abilitativi richiesti entro il 31 dicembre 2017 è stato mantenuto l'obbligo di soddisfare con rinnovabili il 35% dei consumi degli impianti termici. I casi soggetti alle prescrizioni suddette sono due:

- nuova costruzione di edifici per i quali la richiesta del titolo edilizio sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto e per i quali sia previsto l'impianto termico oppure per i fabbricati soggetti a demolizione e ricostruzione;

- ristrutturazione rilevante di edifici esistenti con superficie utile superiore a 1000 m² in cui si eseguono opere di rinnovamento integrale degli elementi costituenti l'involucro edilizio (attenzione però, tale definizione non ha nulla a che vedere con il significato di ristrutturazione previsto dal D.P.R. 380/2001 – Testo Unico per l'Edilizia).

Inoltre, ferme restando le norme in materia di distanze minime tra gli edifici e di protezione del nastro stradale, i progetti di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti che incrementano di almeno il 30% le suddette percentuali di fonti rinnovabili, hanno diritto ad un bonus volumetrico del 5% (art. 12, comma 1).

Decreto Rinnovabili n. 28/2011: i casi particolari degli edifici pubblici e tutelati

Occorre precisare che le percentuali di copertura da fonti rinnovabili esposte sopra sono riferite ad abitazioni private. Per gli **edifici pubblici** l'obbligo è incrementato del 10% mentre nei **centri storici** (zone A del D.M. n. 1444/1968) è ridotto del 50%. Questo vuol dire che, dal 2018, le quote previste dal decreto si attestano al **55%** per le opere pubbliche, situate fuori dal centro storico, mentre scendono al **25%** e al **27,5%** rispettivamente per gli immobili privati e per quelli pubblici all'interno delle zone A. Sono **esclusi da questi obblighi** gli edifici tutelati dal Codice dei Beni Culturali (Parte seconda e art. 136, comma 1, lettere b) e c)) e quelli tutelati dagli strumenti urbanistici, qualora il progettista evidenzi che l'introduzione delle rinnovabili comporti un'alterazione incompatibile con il valore storico e artistico dell'edificio. L'eventuale impossibilità di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione delle rinnovabili deve essere evidenziata dallo stesso progettista in una relazione tecnica e dettagliata esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili.

Decreto Rinnovabili n. 28/2011: lo scopo della norma

L'obiettivo dichiarato è quello di limitare sempre di più **metano e GPL** che rappresentano la stragrande maggioranza delle fonti energetiche utilizzate nella nostra penisola. Queste fonti, non essendo rinnovabili, non potranno più essere utilizzate per alimentare l'impianto principale, nella progettazione di nuovi edifici o nelle ristrutturazioni rilevanti, ma potranno essere previste solo a servizio di impianti di riserva da impiegare in casi di guasti o emergenza. La direzione verso cui si sta andando è quella di dare sempre più rilievo all'impiego di **pannelli solari e fotovoltaici** in abbinamento a pompe di calore o a generatori di **biomassa solida** come la legna, il cippato e il pellet. Non sono invece soggetti agli obblighi sopra descritti gli edifici allacciati ad una rete di teleriscaldamento che copra l'intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria.

Per ulteriori chiarimenti puoi andare al link:

<http://www.ingegneri.info/news/ambiente-e-territorio/rinnovabili-negli-edifici-nuovi-e-ristrutturati-guida-e-normativa/>